



IL TRIBUNALE DI SALERNO,

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

<i>Dottor</i>	<i>Giorgio Jachia</i>	<i>Presidente Est</i>
<i>Dottoressa</i>	<i>Rosaria Morrone</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dottoressa</i>	<i>Francesca Sicilia</i>	<i>Giudice</i>

PRONUNZIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

**A SEGUITO DELL'ISTANZA DI REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE
PROPOSTA DA**

1) [REDACTED]
in persona del legale rappresentante [REDACTED], con sede in
[REDACTED], rappresentata e difesa da [REDACTED]
[REDACTED];

RICORRENTE

AVVERSO

2) **DE SIMONE ROBERTO**, [REDACTED];
3) **TESTA LUISA**, [REDACTED];
entrambi residenti in [REDACTED] rappresentati e
difesi dall'avvocato [REDACTED]

RESISTENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

**1.1 PRESUPPOSTI ED EFFETTI DELL'ISTANZA DI REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

Il creditore deposita istanza avente ad oggetto “*la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) della legge n. 3 del 2012*”

Va quindi rappresentato, in primo luogo, che ai sensi del comma 2 lett. B dell'art. 14 bis l. 3/12 il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano: I) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano;

II) se le garanzie promesse non vengono costituite; III) se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Va poi osservato che ai sensi della seconda parte dell'art. 14-quater l. 3/12 il Tribunale dispone di ufficio la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio in caso di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. Infatti, l'art. 14-quater, rubricato "*Conversione della procedura di composizione in liquidazione*", ha il seguente testo: "*Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore*".

Per la rilevanza degli effetti della decisione il collegio ha rimesso la causa sul ruolo con l'ordinanza interlocutoria del 15 luglio 2021 ponendo alle parti proprio i temi a) della rilevanza dell'inadempimento; b) dell'imputabilità al debitore dell'inadempimento; c) della conversione della procedura in liquidazione del patrimonio;

1.2 L'ISTANZA DI DECLARATORIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI

Così inquadrata l'istanza, va ora rappresentato che il ricorrente ripercorrendo le vicende della procedura concorsuale rappresenta: 1) che in data 21.05.2021 è stato omologato nel procedimento N. RG 4/2020 il piano del consumatore proposto in data 09.10.2020 e modificato e depositato in data 18.01.2021 dai resistenti; 2) che in virtù del piano di omologa la ricorrente ha subito uno stralcio del 23,17% del proprio credito; 3) che i debitori assumevano, come specifico impegno finanziario, il pagamento entro l'omologa del piano della somma di € 40.000,00 con rateizzazione del residuo nei successivi 120 mesi decorrenti dalla stessa data di emissione del decreto di omologa; 4) che il gestore della crisi ha comunicato che il debitore non ha adempiuto integralmente alle obbligazioni di cui al decreto di omologa del Giudice avendo versato solo parzialmente le somme di cui alle obbligazioni assunte; 5) che l'inadempimento ingiustificato dei debitori e il perdurante stato di non solvibilità dei debitori, in totale dispregio di

quanto pattuito nel piano di omologa, vede ravvisarsi i presupposti per la revoca e la cessazione degli effetti del piano così come omologato, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. b.

1.3 LA COSTITUZIONE DEI RESISTENTI

I resistenti rappresentano che si tratta di un ritardo non significativo e che in data 30 giugno 2021 il loro garante ha iniziato la procedura per ricevere una somma di denaro che dichiarano essere destinata al pagamento di quanto stabilito nel piano del consumatore omologato.

In particolare, i resistenti provano – mediante il deposito di due bonifici bancari - di avere versato prima dell'istanza di revoca sul conto corrente intestato alla procedura la somma di euro 20.000,00 e di avere versato poi in corso di procedura di revoca la somma di euro 10.000,00.

Depositano appunto prova che per il residuo di euro 10.000,00 è stato richiesto lo svincolo degli investimenti in data 30.06.2021 e che quindi tale importo sarà corrisposta non appena avverrà l'accredito.

Concludono precisando che non sussiste alcun grave inadempimento.

1.4 GESTORE DELLA CRISI

Anche il gestore della crisi conferma sia che risultano versati € 30.000,00 a fronte di € 40.000,00 previsti nel decreto di omologa del piano del consumatore sia che per i restanti € 10.000,00 il fideiussore sig. ████████ ha comunicato di essere in attesa di ricevere somme derivanti da uno smobilizzo di pregressi investimenti.

1.5 QUESTIONI NON DISCUSSE TRA LE PARTI

1.6 POSIZIONE DEL DEBITORE

Il debitore rappresenta di avere corrisposto nei termini promessi € 40.000,00, di avere pagato le prime rate, di avere dei meri ritardi nelle scadenze mensili.

Si oppone alla revoca non solo perché li esporrebbe alla vendita dell'unico immobile ma anche per difetto della convenienza per gli altri creditori, avendo il proponente la revoca già ricevuto nei tempi previsti la metà del dovuto.

1.7 LE CONCLUSIONI DEL DEBITORE

Il debitore rappresenta che il ritardo nel versamento della maxi-rate per ████████ è stato determinato dai tempi di smobilizzo di una somma investita. Precisano che invece il mancato pagamento delle rate è dovuto alla crisi economica ed alla conseguente messa in cassa integrazione del figlio, percettore di reddito.

Pertanto, formulano istanza ex art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012 di differimento dei termini di pagamento delle rate scadute e ad oggi non pagate e di fissazione di un termine ultimo per il pagamento delle rate scadute

Citano un precedente (in tal senso, cfr: Tribunale Napoli Sez. VII Decr., 17/07/2020: *“deve ritenersi che il debitore, con l'ausilio dell'OCC possa chiedere al Giudice in via telematica la sospensione della esecuzione dell'accordo o del piano omologato, ricorrendo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'adempimento derivante da ragione a lui non imputabile. Non può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui all'art. 14 bis, comma II, lett. b) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per fatti non imputabili al debitore. Deve infatti ritenersi che il rapporto tra art. 13, comma 4-ter ed art. 14 bis, comma 2, lett. b) vada inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore”*).

Il punto è che questo caso è del tutto differente da quello discusso nell'altro tribunale per tre ragioni: a) la mancata costituzione delle garanzie; b) l'imputabilità al debitore dell'inadempimento; c) la mancata formalizzazione dell'istanza ex art. 13, comma 4-ter nonostante la remissione sul ruolo della causa.

Infatti, l'art. 13, comma 4-ter, l. 3/12 dispone che *“Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”*. In questo caso nessuna proposta di modifica risulta depositata che è soltanto indicata come intenzione del proponente.

1.8 LA TESI DEL RICHIEDENTE LA REVOCA

Il reclamante rappresenta che in virtù del piano di omologa, la società XXXXXXXXXX, il cui titolo originario ammontava ad € 104.130,19, risultava creditrice della somma pari ad € 80.000,00 al netto dello stralcio del 20% del credito originario (stralcio pari ad € 24.130,19); rappresenta inoltre che nella proposta si prevede il pagamento entro l'omologa del piano della somma di € 40.000,00 con rateizzazione del residuo nei successivi 120 mesi decorrenti dalla stessa data di emissione del decreto di omologa.

Rappresenta che prima dell'omologa aveva espresso il proprio dissenso e forti perplessità sulla legittimità e fattibilità del piano.

Rappresenta soprattutto che in data 04/06/2021 la società ricorrente a mezzo pec invitava il gestore della crisi a voler accreditare, alla luce del piano asseverato, le somme previste per le quali il consumatore si era espressamente obbligato e per le quali il Giudice – attraverso l'omologa del piano – ne aveva disposto il pagamento ma che tali somme non le sono state accreditate.

Rappresenta che i debitori si erano impegnati ad avere all'atto dell'omologa la somma di € 40.000,00 per [REDACTED] e la somma € 4.800,00 per [REDACTED].

Rappresenta che soltanto in data 16/09/2021 il Gestore della crisi ha comunicato l'avvenuto pagamento della somma di € 40.000,00 senza tuttavia specificare se i debitori avessero corrisposto le ulteriori somme oggetto del piano del consumatore omologa.

[REDACTED] rappresenta la gravità dell'inadempimento ma soprattutto che ai fini della revoca del piano è necessaria “la sola sussistenza dell'inadempimento, non essendo consentita nel giudizio di risoluzione alcuna ulteriore indagine sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria” (Trib. Bari, 13/02/2021)

[REDACTED] osserva anche che l'entità e la rilevanza dell'inadempimento emerge anche dalla documentazione depositata, in data 13/09/2021, dal nominato gestore della crisi, laddove dal conto corrente allegato alla data del 13/09/2021 emerge un saldo di € 35.597,92 in luogo della somma di € 52.356,42 quale provvista necessaria per i pagamenti di tutti i creditori presenti nel piano alla data del 13/09/2021 e comprensivo delle spese liquidate per la procedura de qua.

[REDACTED] precisa che la somma di € 40.000,00 doveva esserle corrisposta il 21/05/2021 e che non risultano versate le rate di maggio, giugno, luglio ed agosto 2021 per un importo complessivo di € 1.333,32.

[REDACTED] osserva che dalla documentazione versata in atti al 13/09/2021 dal Gestore del Piano, emerge che i debitori hanno completamente omesso di corrispondere le rate dovute all'Agenzia delle Entrate per debiti tributari e che tale inadempimento si sia protratto per oltre 90 giorni, di guisa che la valutazione dell'importanza dell'inadempimento è ultronea e non dovrà pertanto compiersi nelle ipotesi di risoluzione di diritto regolate dagli artt. 11 co. 5 l.s. e 14 bis co. 1 l.s., per il caso di mancato pagamento entro novanta giorni dei debiti contratti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti titolari di crediti assistenziali e previdenziali, ovvero dagli artt. 11 co. 4 l.s. 12 ter co. 4 l.s., per il caso del mancato pagamento dei crediti impignorabili, posto che la gravità è in tal caso già presunta ex ante dal legislatore.

conclude quindi per la revoca del piano del consumatore e la prosecuzione dell'attività liquidatoria mediante conversione in procedura di liquidazione del patrimonio avente ad oggetto anche l'immobile di proprietà dei debitori.

1.9 RELAZIONE DEL GESTORE

Il gestore della crisi riferisce al tribunale in data 6/10/21 che il piano prevedeva un preciso programma di scadenze.

Riferisce che invece risultano effettuati versamenti da parte dei debitori e dei garanti per complessivi € 40.600,00.

Precisa che al 5 ottobre 2021 gli importi versati dai debitori ammontano ad € 41.770,00, con una differenza di € 8.368,82 ancora dovuta per rate scadute al 30 settembre 2021.

Rappresenta che il versamento iniziale di € 40.000,00, è stato effettuato con ritardo di alcuni mesi rispetto a quanto previsto nel piano.

Rappresenta che alla data del 6.10.21 l'OCC non ha potuto provvedere ad effettuare i bonifici relativi al versamento della prima rata ai creditori in quanto anche in presenza di un saldo attivo sul c/c intestato alla procedura, lo stesso risulta essere incapiente rispetto all'ammontare della rata e delle successive rate già scadute

In sintesi, questo era il quadro dei pagamenti dovuti;

CREDITORI	15/01/2021	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DE SIMONE		956,10	956,10	956,10	956,10	956,10
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE TESTA		146,43	146,43	146,43	146,43	146,43
AGOS DUCATO SPA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE	-	-	-	-	-	-
CONDOMINIO BAIA ARENA		146,54	146,54	146,54	146,54	146,54
MOFIN SRL		40.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33
OCC	4.800,00	1.142,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE BANCARIE come da contratto di c/c						
Totale Pagamenti	4.800,00	42.391,62	2.582,40	2.582,40	2.582,40	2.582,40

Sono insoluti al momento del secondo vaglio collegiale, dopo la remissione sul ruolo, il versamento ad di € 4.800,00 e i pagamenti da giugno ad ottobre mentre è stata saldata la prima maxi-rata per € 40.0000,00 del proponente la revoca.

1.10 LEGITTIMAZIONE DEL PROPONENTE

ha provato di essere legittimata all'azione avendo un insoluto al momento della sua proposizione di € 40.000,00 perdurato fino a settembre ed avendo ancora adesso un insoluto di circa € 1200,00 pari a tutte le rate da luglio 2021 ad ottobre 2021.

1.11 DELL'ART. 13 COMMA 4 – TER

I debitori chiedono, quindi, di applicare l'art 4-ter che autorizza il Tribunale a consentire, *quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore*, al debitore di modificare la proposta.

Si tratta di accertare se l'istituto trovi applicazione quando si sia già manifestato l'inadempimento e se il debitore abbia provato che l'impossibilità a adempiere è determinata da ragioni non imputabili al debitore.

Nel piano si indicano le fonti di finanziamento: *i debitori... possono beneficiare dell'entrata fissa rappresentata dalla pensione di cui è titolare il sig. De Simone Roberto e dallo stipendio del figlio, con essi convivente, sig. [REDACTED]; inoltre, i debitori beneficiano della garanzia dei [REDACTED], [REDACTED]*

Il punto è che il passaggio in cassa integrazione del figlio, peraltro solo allegato, determina nei primi mesi non la cessazione dello stipendio ma soltanto una sua significativa diminuzione.

Per contro la pensione del debitore e la garanzia, peraltro non si evince come rilasciata, di due persone estranee (ma di famiglia essendo indicati come [REDACTED]) sono rimaste immutate.

Pertanto, si deve prendere atto che il debitore non prova che l'inadempimento è stato determinato da cause estranee alla sua volontà.

Anzi si deve prendere atto che il debitore ammette di non avere fonti di finanziamento per adempiere al piano appena omologato e chiede di essere autorizzato alla sua modifica in senso peggiorativo per i creditori.

1.12 DEGLI ART. 14 BIS COMMA 2 E 14 QUATER L. 3/12

Va ora rappresentato che ai sensi del comma 2 lett. B dell'art. 14 bis l. 3/12 il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano: I) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano; II) se le garanzie promesse non vengono costituite; III) se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

In questo caso è provato che le garanzie promesse non sono state costituite nel senso che nonostante il mancato pagamento di quattro rate e del compenso dell'[REDACTED] i garanti non sono intervenuti.

In questo caso è provato che il debitore non ha adempiuto al pagamento di quattro rate e del compenso dell'[REDACTED] nonostante il reddito dei garanti sia immutato, la pensione di uno dei debitori sia immutata e sia soltanto diminuito il reddito del figlio convivente.

Ai sensi dell'Art. 14-quater 1. 3/12 il Tribunale dispone la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio in caso di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

In dottrina è emersa la tematica della rilevanza dell'inadempimento che assume assai significato quando l'inadempimento sia come in questo caso parziale pari a circa € 13.000,00 (sommando mancato pagamento ad ■■■■■ e mancato pagamento delle rate) su circa 53.000,00. Infatti, vi sono autori secondo i quali, sebbene nel testo di legge non vi sia alcun riferimento alla gravità dell'inadempimento, ritengono applicabile il principio affermato in tema di concordato preventivo, per cui la risoluzione non può essere pronunciata «se l'inadempimento ha scarsa importanza». Altri autori analogamente osservano che non ogni inadempimento è di per sé causa di risoluzione, ma soltanto quello che risulti di non scarsa importanza in ossequio al disposto dell'art. 1455 c.c., ritenuto applicabile alla fattispecie in esame per analogia iuris, stante il carattere negoziale delle procedure di accordo e piano del consumatore. In altre parole, prevale in dottrina la tesi che debba essere acquisita la prova di un inadempimento sostanziale e rilevante, avendo riguardo non tanto agli obblighi verso il singolo creditore, quanto a quelli complessivamente assunti.

In questo caso il Tribunale ritiene che si sia in presenza di una strutturale incapacità dei debitori e dei garanti a adempiere tant'è che non sono stati in grado di pagare non solo il credito prededucibile nei confronti di ■■■■■ (il quale ha girato l'unico pagamento al creditore impugnante anche se di rango inferiore) ma anche tutte le rate dal momento dell'omologa. Del resto, gli stessi debitori chiedono di poter rinegoziare in peggio la propria proposta dopo non aver adempiuto nemmeno ad una rata, nonostante la remissione della causa sul ruolo.

Va quindi, ritenuta l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, ritenuta sempre imputabile al debitore la mancata costituzione delle garanzie, e quindi dichiarata la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano con conseguente conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio.

Le spese vanno, per la singolarità della vicenda e per le caratteristiche delle questioni esaminate in fatto ed in diritto fin qui descritte, vanno compensate le spese tra le parti.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, visti gli artt. 14 bis e 14 quater l. 3/12

PQM

1. dichiara, per fatti imputabili al debitore, la cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del Consumatore proposto Da DE SIMONE Roberto [REDACTED]
[REDACTED] e da TESTA Luisa [REDACTED],
[REDACTED];
2. dispone la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio;
3. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di DE SIMONE Roberto [REDACTED],
[REDACTED];
4. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di TESTA Luisa [REDACTED]
[REDACTED];
5. dispone l'apertura di due distinte procedure da iscrivere con nuovo numero al registro liquidazione del patrimonio;
6. Assegna i procedimenti al **Giudice Delegato dr.ssa Marina Mainenti**;
7. nomina **liquidatore per entrambe le procedure la dr.ssa Antonella Stanzione**, gestore della crisi
8. precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
9. Dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini

di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

10. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
11. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod. ;
12. dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
13. chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
14. chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
15. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
16. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
17. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;
18. dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all'ordine del GD con emissione dei mandati come per il settore fallimentare;
19. precisa che le vendite devono essere nella forma delle procedure competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi
20. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- 21.STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale solo di questo provvedimento;
- 22.Ordina, dovendo procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare opposizioni al liquidatore ed alla difesa del proponente di avvisare via pec dell'apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori ed in particolare il creditore procedente nel procedimento di esecuzione sospeso;
- 23.ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
- 24.ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 25.dispone, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, l'annotazione nel registro delle imprese;
- 26.Si comunichi alle parti istante ed al professionista nominato.
- 27.Si pubblichi per estratto sul sito internet del Tribunale;
- 28.compensa le spese**

COSÌ DECISO IN SALERNO IL 21/11/2021

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia